COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2000

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso IV/32.150 — Eurovisione)

[notificata con il numero C(2000) 1171]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/400/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 53,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (2), in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la richiesta di attestazione negativa e la notificazione ai fini di un'esenzione ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, presentata il 3 aprile 1989 e successivamente integrata il 27 agosto 1996,

avendo pubblicato il contenuto essenziale della domanda e della notificazione (3) a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1. INTRODUZIONE

- In data 3 aprile 1989, l'Unione europea di radiotelevisione (in appresso «UER») ha presentato (1) domanda d'attestazione negativa o di esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, in relazione al proprio regolamento interno e alle disposizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti televisivi per manifestazioni sportive, lo scambio di programmi sportivi nell'ambito dell'Eurovisione e la conclusione di contratti con terzi per l'accesso a detti programmi.
- In data 11 giugno 1993, la Commissione, con decisione 93/403/CE (4), a norma dell'articolo 81, (2)paragrafo 3, del trattato CE, ha accordato all'UER un'esenzione fino al 25 febbraio 1998 per le disposizioni notificate, subordinando la propria decisione ad alcune condizioni. Tale esenzione è stata vincolata, da un lato, all'adozione da parte dell'UER di un regime per la concessione a terzi di

⁽¹) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. (²) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5. (³) GU C 251 del 5.10.1990, pag. 2 e GU C 248 dell'1.9.1999, pag. 4. (4) GU L 179 del 22.7.1993, pag. 23.

all'UER presentate da terzi.

sublicenze per lo sfruttamento dei diritti televisivi acquisiti collettivamente relativi a manifestazioni sportive e, dall'altro, all'obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi modifica delle disposizioni notificate, tutte le procedure di arbitrato previste dal regime di accesso dei non membri ai programmi sportivi di Eurovisione (5), nonché tutte le decisioni relative alle domande d'adesione

- (3) In data 11 luglio 1996, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione, impugnata da alcune emittenti televisive europee (6).
- (4) L'UER, sostenuta dalla Commissione, ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale di primo grado. Il procedimento è ancora in corso.
- (5) Il 27 agosto 1996, l'UER ha trasmesso alla Commissione i criteri per l'interpretazione dei requisiti per l'adesione come membri attivi all'UER (datati 12 agosto 1992). Le norme di adesione e i relativi criteri d'interpretazione sono stati modificati dall'UER in data 3 aprile 1998.
- (6) La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la sintesi degli accordi oggetto della notifica nella comunicazione del 5 ottobre 1990 e nella successiva comunicazione del 1º settembre 1999.

2. L'UNIONE EUROPEA DI RADIOTELEVISIONE (7)

- (7) L'UER è un'associazione senza scopo di lucro tra enti radiotelevisivi, costituita nel 1950, con sede a Ginevra (Svizzera), che per realizzare i suoi obiettivi può tuttavia svolgere attività di carattere commerciale. Obiettivo dell'UER è promuovere gli interessi dei propri membri nell'ambito dei programmi, nel settore giuridico e tecnico e in altri settori. L'UER coordina e promuove in particolare gli scambi di programmi radiofonici e televisivi tra i membri attivi, nell'ambito dell'Eurovisione, ed ogni altra forma di cooperazione tra i soci e con altri enti o gruppi di enti di radiodiffusione. L'UER assiste i propri membri attivi in ogni genere di trattative e, su richiesta, conduce negoziati per loro conto. La solidarietà è il precetto guida dell'UER.
- (8) Gli aderenti all'UER si dividono in due categorie: i membri attivi e i membri associati. Solo i primi hanno statuto di «membri Eurovisione». I membri associati appartengono a paesi esterni alla zona europea di radiodiffusione; non aderendo direttamente all'Eurovisione, non possono accedere ai diritti televisivi per avvenimenti sportivi nel quadro dell'Eurovisione, se non in base al regime di accesso ai contratti previsto per i non aderenti. Partecipano tuttavia alle attività dell'associazione di categoria.

A. Condizioni relative all'adesione all'UER come membro attivo

- (9) Le condizioni relative all'adesione all'UER come membro attivo sono stabilite all'articolo 3, paragrafo 3, dello Statuto dell'UER, in base ai criteri per l'interpretazione dei requisiti per l'adesione come membri attivi all'UER. In data 3 aprile 1998, l'UER ha modificato sia l'articolo 3, paragrafo 3, del proprio statuto sia i relativi criteri d'interpretazione. Possono divenire membri attivi dell'UER gli enti o i gruppi di enti di radiodiffusione, che svolgono un servizio di radiodiffusione di importanza e carattere nazionale in un paese situato nella zona europea di radiodiffusione. Le loro trasmissioni devono in pratica poter essere captate dagli apparecchi radio e/o apparecchi televisivi di tutti i nuclei familiari del paese considerato e tali enti sono inoltre tenuti ad offrire e, di fatto, offrono una programmazione variata ed equilibrata a tutti i segmenti della popolazione. Gli enti devono infine produrre essi stessi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dello statuto, una parte notevole dei loro programmi. L'UER valuta le domande di adesione in base ai seguenti criteri:
 - a) copertura tecnica: il 98 % dei nuclei familiari dotati di apparecchi radio e/o apparecchi televisivi sono in condizione e sono tecnicamente attrezzati per ricevere, con una qualità tecnica soddisfacente, la totalità dei principali programmi radiofonici e/o televisivi dell'ente;
 - b) obblighi di programmazione: una programmazione variata ed equilibrata destinata a tutti i segmenti della popolazione significa, nell'ambito dei programmi sportivi, che:

⁽⁵⁾ Cfr. allegato I.

⁽⁶⁾ Metropole télévision SA, Reti Televisive Italiane SpA, Gestevisión Telecinco SA e Antena 3 de Televisión contro la Commissione delle Comunità europee, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-54/93 (Racc. 1996, pag. IL-649)

⁽⁷⁾ Una descrizione particolareggiata della struttura dell'UER è riportata nella citata comunicazione del 5 ottobre 1990, ai paragrafi 2-5, nonché ai paragrafi 7-13 della comunicazione della Commissione del 1° settembre 1999, entrambe pubblicate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

- la programmazione dovrebbe comportare almeno 200 ore all'anno di programmi sportivi, diffusi tra le ore 7.00 e l'1.00, più eventuali servizi in diretta fra l'1.00 e le 7.00;
- tali programmi dovrebbero includere almeno 12 diversi tipi di sport, di cui almeno 8 con più di 3 ore di trasmissione all'anno ciascuno;
- c) produzione propria: l'ente aderente all'UER deve produrre a proprie spese, e sotto il suo controllo editoriale, una parte notevole dei programmi trasmessi, vale a dire almeno il 30 % di tutti i programmi trasmessi;
- (10) A norma dell'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 6, al consiglio d'amministrazione dell'UER incombe inoltre espressamente l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle norme di adesione. Il consiglio d'amministrazione deve garantire ad ogni momento che solo gli enti che soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dello statuto dell'UER ed i relativi criteri di interpretazione possano partecipare all'acquisizione collettiva e alla ripartizione dei diritti relativi alle manifestazioni sportive nell'ambito dell'Eurovisione.
- Infine, l'articolo 3, paragrafo 15, prevede la possibilità, per l'ente la cui candidatura a membro attivo sia stata respinta, di ricorrere alla procedura di arbitrato a Ginevra, conformemente al concordato svizzero sull'arbitrato. Lo stesso diritto all'arbitrato è riconosciuto nel caso in cui un ente non membro, la cui candidatura sia stata respinta, contesti la decisione del consiglio d'amministrazione di autorizzare un determinato membro del medesimo paese a partecipare all'acquisizione collettiva e alla ripartizione dei diritti relativi ad avvenimenti sportivi.
- (12) Dal 1998 l'UER ha introdotto nuove disposizioni circa il proseguimento della partecipazione di ex membri Eurovisione ai contratti relativi a programmi sportivi esistenti (8). In base alle nuove regole, la totalità dei diritti verrà offerta sul mercato in cui opera l'ex membro e alle medesime condizioni finanziarie che gli erano applicate, in primo luogo ad un altro ente che già sia membro dell'Eurovisione, e quindi, in caso d'insuccesso, agli enti non aderenti (compreso da ultimo l'ex membro). Ai nuovi titolari dei diritti si applica il regime dell'UER, in vigore dal 1993, che disciplina l'accesso ai programmi sportivi dell'Eurovisione da parte degli enti non membri. Pertanto ai nuovi titolari incombono gli obblighi in materia di sublicenze ed è assicurato al contempo l'accesso di terzi ai diritti acquisiti collettivamente.
- (13) L'UER annovera 68 membri attivi, distribuiti in 49 paesi situati all'interno della zona europea di radiodiffusione, nonché 50 membri associati in 30 paesi al di fuori di detta zona.

3. GLI ACCORDI OGGETTO DELLA NOTIFICAZIONE: IL SISTEMA EUROVISIONE

- (14) Gli accordi oggetto della notificazione sono quelli che configurano il cosiddetto «sistema Eurovisione», vale a dire l'insieme di norme che disciplinano, nell'ambito dell'attività dell'UER e del sistema Eurovisione/programmi sportivi: 1) l'acquisizione collettiva di diritti relativi alla trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi; 2) la ripartizione dei predetti diritti acquisiti collettivamente; 3) lo scambio del segnale per le manifestazioni sportive; 4) il regime per l'accesso dei non aderenti all'UER ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione; 5) le norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento.
- (15) La notifica non riguarda la diffusione radiofonica.
- (16) L'Eurovisione è un programma di scambi di programmi televisivi organizzato e coordinato dall'UER, i cui aderenti si impegnano a scambiarsi su base di reciprocità le cronache di avvenimenti importanti e i servizi sull'attualità, sulle manifestazioni sportive e sugli avvenimenti culturali nel rispettivo paese, potenzialmente interessanti per gli altri membri. Ciò permette ai membri di fornire un servizio di elevata qualità al pubblico nazionale. Nell'ambito dell'Eurovisione, i membri attivi dell'UER partecipano inoltre collettivamente all'acquisizione e allo sfruttamento dei diritti relativi ad avvenimenti sportivi.

⁽⁸⁾ La Commissione è stata informata di tali disposizioni in data 7 dicembre 1998. Queste sono state applicate per la prima volta a Canal+. In data 3 aprile 1998, l'UER ha modificato le disposizioni relative all'adesione, cosicché Canal+ non può più partecipare al sistema Eurovisione per i programmi sportivi. Il testo integrale di dette norme può essere consultato al sito Internet dell'UER all'indirizzo: http://www.ebu.ch

A. Acquisizione collettiva di diritti televisivi relativi ad avvenimenti sportivi

- (17) I diritti relativi alla trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi internazionali sono generalmente acquistati in cooperazione, su base esclusiva, da tutti gli aderenti interessati.
- (18) L'acquisizione collettiva dei diritti riguarda di regola solo le manifestazioni sportive internazionali e non quelle nazionali, quali le partite di calcio del campionato nazionale, per le quali i membri locali dell'UER acquistano i diritti televisivi individualmente sul mercato nazionale, in alcuni paesi in concorrenza gli uni con gli altri.
- (19) Ogniqualvolta dei membri dell'UER, di due o più paesi, sono interessati ad una specifica manifestazione sportiva, ricorrono al coordinamento dell'UER. Ciò significa che le trattative sono condotte o dall'aderente (o da uno degli aderenti) del paese che ospita la manifestazione, assistito talvolta dall'UER, o direttamente dall'UER, in nome di tutti i membri interessati. Una volta avviate le trattative per l'acquisizione di diritti nell'ambito dell'Eurovisione, e finché non sia stato dato l'annuncio ufficiale del loro esito negativo, i membri devono astenersi dall'avviare trattative separate per l'acquisizione di diritti nazionali. I membri possono condurre trattative separate solo in caso di insuccesso di quelle collettive.

B. Ripartizione dei diritti televisivi acquisiti collettivamente relativi alle manifestazioni sportive

- (20) I diritti dell'Eurovisione sono acquisiti a nome dei membri che partecipano al contratto, per i relativi paesi. I diritti esclusivi così acquisiti possono essere fruiti da tutti i membri partecipanti all'accordo, indipendentemente dall'ambito territoriale della loro attività e dalle loro modalità tecniche di emissione. Tuttavia i membri che si contendono lo stesso pubblico nazionale (nel caso di più aderenti nel medesimo paese o di membri che trasmettono dal loro territorio nazionale in quello di un altro membro nella stessa lingua) devono concordare la procedura da seguire per attribuire priorità ad uno di questi.
- (21) Se in un paese vi sono più membri, generalmente questi si accordano per ripartire i diritti, convenendo ad esempio di trasmettere in alternanza una data manifestazione. In caso contrario, tutti i membri interessati possono fruire a titolo non esclusivo dei diritti relativamente al paese o ai paesi di cui trattasi. I membri responsabili della ripresa di una manifestazione (cioè quelli che producono il segnale) hanno diritto, salvo patto contrario, alla priorità rispetto agli aderenti esteri le cui trasmissioni siano destinate allo stesso pubblico nazionale.

C. Il sistema di scambio del segnale

- (22) Per le manifestazioni che si svolgono all'interno della zona dell'Eurovisione, il relativo servizio televisivo (emissione del segnale video di base e del segnale audio internazionale) è realizzato da un membro nel paese interessato ed è messo a disposizione di tutti i membri attraverso il sistema di scambio dei programmi in Eurovisione. Tale sistema si basa sul principio della reciprocità: quando uno degli aderenti realizza un servizio su una manifestazione, segnatamente una manifestazione sportiva, organizzata sul suo territorio nazionale e di potenziale interesse per gli altri aderenti dell'Eurovisione, lo offre gratuitamente a tutti gli altri membri dell'Eurovisione, essendo pattuito che a sua volta fruirà di servizi analoghi offerti da tutti gli altri membri per le manifestazioni organizzate nei loro paesi. L'ente che offre la ripresa fornisce anche l'infrastruttura necessaria agli altri membri interessati, come ad esempio le cabine per la radiocronaca.
- (23) Visto che in ogni paese vi è almeno un membro dell'UER che fornisce e produce programmi sportivi, è lecito ritenere che tutte le manifestazioni potenzialmente interessanti a livello transnazionale, saranno in linea di principio oggetto di un servizio (purché i membri ne abbiano potuto acquisire i diritti) e saranno accessibili agli aderenti nell'intera zona dell'Eurovisione. Il sistema di reciprocità non tiene conto dell'apporto effettivo dei singoli membri e dei benefici che ciascuno ne trae, ma corrisponde sostanzialmente ad un sistema di solidarietà, in cui gli enti finanziariamente più forti dei paesi maggiori sostengono gli enti dei paesi minori, al fine di garantire un ampio flusso di programmi sportivi in tutte le parti della zona dell'Eurovisione.
- (24) Se una manifestazione si svolge al di fuori della zona dell'Eurovisione, per cui il servizio è realizzato da un ente che non aderisce all'UER, i membri partecipanti all'accordo di Eurovisione devono di norma pagare una tariffa il cui onere è ripartito tra i partecipanti per l'uso del segnale di tale emittente. In alcuni casi, tuttavia, in virtù di accordi di reciprocità stipulati con enti radiotelevisivi di altre zone, questi forniscono il segnale ai membri dell'UER a titolo gratuito.

- (25) Il trasporto del segnale, dal punto di origine agli impianti di trasmissione dei singoli paesi in cui la manifestazione deve essere diffusa, avviene attraverso una rete che collega tra loro tutti i membri dell'Eurovisione. Detta rete è costituita da circuiti terrestri affittati in permanenza (integrati all'occorrenza da collegamenti terrestri affittati volta per volta) nonché da alcuni circuiti terrestri di proprietà di singoli membri. L'UER affitta inoltre circuiti via satellite, alcuni in permanenza e altri occasionalmente.
- (26) Il sistema Eurovisione fornisce anche un coordinamento amministrativo e tecnico. Il coordinamento amministrativo, che comprende anche il coordinamento dei programmi, è svolto dai servizi permanenti dell'UER di Ginevra o, nel caso ad esempio dei giochi olimpici, da appositi gruppi operativi aventi il compito di coordinare le necessità specifiche dei vari membri e di trasmettere in modo ottimale il maggior numero possibile di gare. Questo comporta in particolare la programmazione temporale dei programmi, tenendo conto delle possibili differenze di fuso orario tra il luogo della manifestazione e i paesi degli aderenti, e la selezione delle gare nel caso si svolgano più gare contemporaneamente. Il coordinamento tecnico è effettuato dal centro tecnico dell'UER, che si occupa in particolare della programmazione tecnica, della supervisione e del controllo di qualità del segnale stesso.
- (27) Le parti hanno apportato alcune modifiche agli accordi notificati. Tali modifiche, che fanno parte integrante del sistema Eurovisione notificato, sono rappresentate da successivi regimi di accesso dei terzi, adottati nel 1993 e nel 1999.

D. Il regime d'accesso dei non aderenti all'UER ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione (1993)

- (28) Conformemente al regime comunicato il 26 febbraio 1993, l'UER e i suoi membri concedono agli enti di radiodiffusione non aderenti all'organizzazione un accesso estensivo ai programmi sportivi dell'Eurovisione, i cui diritti siano stati acquisiti a titolo esclusivo mediante negoziazione collettiva. Il regime del 1993 accorda la possibilità a terzi di accedere a diritti di trasmissione in diretta ed in differita in relazione a diritti sportivi dell'Eurovisione acquisiti collettivamente. Ai terzi è accordato in particolare l'accesso in ampia misura ai diritti non utilizzati, ossia il diritto di trasmettere manifestazioni sportive che gli aderenti all'UER non diffondono o trasmettono solo in minima parte. I termini e le condizioni d'accesso sono negoziati liberamente tra l'UER (per i canali transfrontalieri) o il membro/i membri del paese interessato (per i canali nazionali) e l'ente non aderente al sistema. In nessun caso tuttavia l'UER e i suoi aderenti accordano condizioni d'accesso meno favorevoli di quelle di cui ai considerando da 29 a 33.
- (29) L'accesso alle trasmissioni in diretta è accordato se il membro (o i membri) dell'UER non trasmette la manifestazione in diretta nel paese (o nei paesi) interessato, escluse le parti della manifestazione (discipline specifiche, singole partite, serie, ecc.) che il membro (o i membri) ha riservato alla propria trasmissione in diretta.
- (30) Se una manifestazione (o, nel caso di avvenimenti che durino più di un giorno, una giornata di gara) è diffusa in diretta dai membri dell'UER del paese o dei paesi in questione ossia se la maggior parte delle gare principali che la costituiscono è trasmessa in diretta eventuali terzi sono autorizzati a trasmettere in differita, non prima di un'ora dopo la fine della manifestazione o dell'ultima gara della giornata, e comunque non prima delle 22.30 ora locale (ora di Londra per i canali europei).
- (31) Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari nazionali, l'UER e i suoi membri accordano l'accesso a due servizi di cronaca sportiva della durata massima di 90 secondi ciascuno, per manifestazione o per giornata di gare, con la possibilità di ritrasmettere uno dei servizi nell'arco della stessa giornata; detti servizi devono essere inseriti in uno dei regolari notiziari di carattere generale o inseriti in un regolare notiziario sportivo trasmesso entro 24 ore da canali tematici sportivi.
- (32) La tariffa d'accesso (ai diritti televisivi e al segnale televisivo) è oggetto di negoziato. L'ente terzo può provvedere autonomamente all'instradamento del segnale o chiedere all'UER d'instradarlo tramite la rete Eurovisione. In questo caso l'UER presenta un preventivo dei costi.

- (33) In caso di controversie relative alla tariffa d'accesso, qualora tutte le altre condizioni siano state concordate, l'ente terzo può chiedere che la questione sia sottoposta all'arbitrato di uno o più esperti indipendenti (nominati congiuntamente dalle parti). In caso di disaccordo sulla nomina, l'esperto è designato dal presidente della Corte d'appello, nel caso di arbitrato nazionale (per l'accesso di canali nazionale), o dal presidente della Camera di commercio internazionale, nel caso di arbitrato internazionale (per l'accesso di canali paneuropei). Gli esperti fissano il corrispettivo per l'accesso. La decisione è definitiva e vincolante.
- (34) I terzi interessati possono richiedere il testo integrale delle suddette disposizioni all'UER o ai relativi membri nazionali. Il testo può essere consultato al sito Internet dell'UER all'indirizzo: http://www.ebu.ch ed è riportato nell'allegato I della presente decisione.

E. Le norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento (1999)

- (35) In data 26 marzo 1999, l'UER ha approvato, dandone notifica alla Commissione, una serie di norme per la concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali a pagamento, che integrano le disposizioni generali in vigore dal 24 febbraio 1993 in materia di accesso dei terzi ai programmi sportivi dell'Eurovisione.
- (36) In base al regime del 1999, qualora un membro dell'UER trasmetta un avvenimento sportivo in parte attraverso il canale nazionale d'interesse generale e in parte su un canale a pagamento:
 - i terzi non aderenti all'UER hanno il diritto di diffondere l'avvenimento attraverso i loro canali televisivi in chiaro o a pagamento, in diretta o in differita secondo le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore dal 1993; inoltre,
 - i terzi non aderenti all'UER hanno il diritto di trasmettere sui loro canali televisivi a pagamento le stesse gare o gare comparabili a quelle diffuse sui canali televisivi a pagamento di un membro dell'UER.
- (37) Il testo integrale delle disposizioni in discorso può essere consultato al sito Internet dell'UER all'indirizzo: http://www.ebu.ch ed è riportato nell'allegato II della presente decisione.

4. IL MERCATO RILEVANTE

4.1. Mercato del prodotto

- (38) L'UER ritiene che il mercato rilevante per la valutazione del caso sia quello dell'acquisizione dei diritti televisivi per manifestazioni sportive importanti di qualsiasi disciplina sportiva, a prescindere dal carattere nazionale o internazionale dell'avvenimento. L'UER è impegnata unicamente nell'acquisto di diritti televisivi per manifestazioni sportive d'interesse paneuropeo (9).
- (39) La Commissione concorda con l'UER nel ritenere che i programmi sportivi abbiano caratteristiche peculiari; i programmi sportivi registrano generalmente alti livelli d'ascolto televisivo e raggiungono un pubblico definito, che costituisce l'obiettivo privilegiato di taluni importanti inserzionisti pubblicitari.
- (40) Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'UER, il richiamo dei programmi sportivi, e pertanto il livello di concorrenza nell'acquisizione dei diritti televisivi, varia a seconda del tipo di sport e avvenimento. Gli sport di massa quali calcio, tennis o corse automobilistiche attraggono in genere un grande pubblico, con preferenze diverse tra i vari paesi. Gli sport minori, invece, hanno una quotazione molto bassa. Le manifestazioni internazionali esercitano sul pubblico locale un richiamo di solito maggiore delle equivalenti manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali in cui non gareggiano campioni o squadre nazionali suscitano sovente scarso interesse. Negli ultimi dieci anni, per effetto di una maggiore concorrenza sui mercati della televisione, i prezzi dei diritti televisivi sono notevolmente aumentati (cfr. considerando da 50 a 58); ciò vale soprattutto per le manifestazioni sportive internazionali di spicco, quali i campionati mondiali di calcio o i giochi olimpici.

^(°) Tra gli esempi di avvenimenti sportivi d'interesse paneuropeo si annoverano, ad esempio, i giochi olimpici, i campionati mondiali ed europei di calcio, i campionati mondiali ed europei di atletica, il torneo di Wimbledon, gli Open US e di Francia di tennis, il campionato di pallacanestro NBA.

- Le preferenze dei telespettatori determinano il valore del programma per gli inserzionisti pubblicitari e le emittenti a pagamento (10). La televisione in chiaro non permette di rilevare direttamente le reazioni dei telespettatori alle variazioni di prezzo delle trasmissioni, per cui non è possibile accertare direttamente l'elasticità della domanda rispetto al prezzo. Questo vale anche per la televisione a pagamento, visto che i contratti sono generalmente stipulati sulla base di canoni mensili o bimestrali per pacchetti di canali, anziché sulla base di tariffe unitarie per programma. Il fatto tuttavia che determinate trasmissioni sportive registrino un livello d'ascolto invariato o pressoché identico, indipendentemente dal fatto che siano trasmesse in concomitanza ed in concorrenza con altri avvenimenti sportivi, fa presumere che dette manifestazioni siano determinanti ai fini della scelta dell'abbonato o dell'inserzionista a favore di una determinata emittente.
- Dai dati relativi al comportamento degli spettatori in relazione a manifestazioni sportive di spicco, emersi dall'analisi di alcuni avvenimenti sportivi — quali i giochi olimpici (estivi ed invernali), le finali di Wimbledon e i campionati mondiali di calcio — risulta che effettivamente il comportamento dei telespettatori non risente della coincidenza con altri importanti avvenimenti sportivi, trasmessi contemporaneamente o quasi. In altri termini, i dati d'ascolto televisivo relativi alle maggiori manifestazioni sportive sembrano in grande misura indipendenti dal fatto che un altro importante avvenimento sportivo sia teletrasmesso quasi parallelamente (11). Ne deriva che l'offerta televisiva di tali avvenimenti sportivi può influenzare gli abbonati o gli inserzionisti pubblicitari in misura tale da indurre l'emittente a pagare prezzi molto più elevati (per l'acquisizione dei relativi diritti).
- Concludendo, dall'indagine condotta dalla Commissione risulta che la definizione del mercato proposta dall'UER è troppo vasta e che, molto verosimilmente, esistono mercati distinti per l'acquisizione dei diritti relativi ad alcuni avvenimenti sportivi di spicco, la maggioranza dei quali è di carattere internazionale.
- Ai fini del procedimento in oggetto non occorre tuttavia definire esattamente i mercati rilevanti sotto il profilo del prodotto. Tenendo conto dell'attuale struttura del mercato e del regime per la concessione di sublicenze per l'accesso dei terzi ai programmi sportivi dell'Eurovisione, gli accordi in discorso non sollevano preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, anche considerando i mercati dei diritti relativi a particolari manifestazioni sportive, quali i giochi olimpici estivi.
- Come indicato al considerando 41, l'acquisizione di diritti televisivi esclusivi per taluni avvenimenti sportivi ha una notevole incidenza sui mercati a valle della televisione, nelle quali gli avvenimenti sportivi trasmessi fanno parte del servizio offerto dall'emittente ai telespettatori e/o agli abbonati.

4.2. Mercato geografico

- I diritti televisivi per alcune manifestazioni sportive sono acquistati in esclusiva per l'intero territorio europeo — indipendentemente dalle modalità tecniche di emissione — per essere successivamente rivenduti per paese; altri sono invece acquistati su base nazionale. I diritti televisivi relativi alle manifestazioni sportive di spicco, quali i giochi olimpici, per la cui aggiudicazione l'UER concorre, sono d'interesse paneuropeo in riferimento ai telespettatori e rientrano generalmente nella prima categoria di licenze europee.
- Nondimeno, indipendentemente dall'ambito di validità delle licenze, come già esposto ai considerando da 38 a 45, le preferenze dei telespettatori possono variare notevolmente da paese a paese, in funzione del tipo di sport e del tipo di manifestazione, cosicché le condizioni di concorrenza per l'acquisto di diritti televisivi sono variabili.

(10) Allo stesso modo in cui la sostituibilità del servizio per i clienti determina il mercato a monte della fornitura di

servizi di televisione digitale interattiva da parte dei fornitori del servizio («service providers») ai fornitori di contenuti («content providers»), conformemente a quanto la Commissione ha statuito nella propria decisione 1999/781/CE, caso 36.539, British Interactive Broadcasting/Open (GU L 312 del 6.12.1999, pag. 1).

(11) Ciò si osserva quando l'avvenimento sportivo di spicco (A) è trasmesso contemporaneamente ad un altro avvenimento sportivo di spicco (B) e il livello (medio) di ascolto televisivo registrato dall'avvenimento A è lo stesso di quando non è disponibile l'avvenimento B. Risulta, ad esempio, che nel Regno Unito l'elasticità della domanda relativa alle finali di Wimbledon rispetto ai mondiali di calcio è estremamente modesta, verosimilmente prossima a zero. Sembra che i telespettatori che seguono i mondiali di calcio non guardino le finali di Wimbledon, anche quando non sono concomitanti con i mondiali. Lo stesso vale per le trasmissioni delle partite di calcio della massima serie del campionato inglese (Premier League), trasmesse da BskyB, rispetto ai 30/40 programmi sportivi più seguiti sulla televisione in chiaro nel Regno Unito. Dall'indagine risulta infatti che gli spettatori delle partite della Premier League non vi rinunziano per seguire altri avvenimenti sportivi di spicco che siano trasmessi lo stesso giorno. Fonte: «Market Definition in European Sports Broadcasting and Competition for Sports Broadcasting Rights», uno studio della Market Analysis LTD, condotto per conto della direzione generale della Concorrenza della Commissione europea, nell'ottobre 1999.

Ai fini del presente procedimento non è tuttavia necessario definire esattamente il mercato geografico di riferimento. Alla luce dell'attuale struttura del mercato e del regime per la concessione di sublicenze ai fini dell'accesso di terzi ai programmi sportivi dell'Eurovisione, gli accordi notificati non suscitano preoccupazioni, anche qualora si assuma una base nazionale, sia per i mercati dell'acquisto dei diritti sportivi che per i mercati a valle della televisione in chiaro e della televisione a pagamento.

5. STRUTTURA DEL MERCATO

- Nel corso dell'ultimo decennio, sul mercato comunitario si è assistito all'intensificazione generalizzata della concorrenza tra emittenti che trasmettono su frequenze terrestri, nonché all'ingresso di un numero rilevante di nuove emittenti via cavo e via satellite. Nei cinque maggiori mercati televisivi della Comunità (Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna) il numero delle emittenti e dei canali è raddoppiato o triplicato nel periodo dal 1982 al 1997. Le nuove emittenti in chiaro hanno ovviamente interesse a investire ingenti somme per manifestazioni sportive di richiamo, al fine di accrescere il prestigio dei loro canali. Inoltre, le emittenti televisive a pagamento — soprattutto in Francia, nel Regno Unito ed in Spagna — hanno scoperto che l'offerta di avvenimenti sportivi di richiamo costituisce un notevole incentivo alla sottoscrizione di abbonamenti, segnatamente tra i giovani spettatori di sesso maschile con un proprio reddito. Di conseguenza, lo spazio dedicato alle trasmissioni di manifestazioni sportive ha subito un'espansione vertiginosa negli ultimi anni; tale tendenza è constatata principalmente tra le emittenti che non aderiscono all'UER (12).
- (51) I diritti televisivi inerenti a manifestazioni sportive sono concessi per una determinata area geografica, solitamente in esclusiva. L'esclusività è concessa generalmente per la trasmissione con tutte le modalità tecniche (via satellite, cavo o frequenze terrestri). L'esclusività è in genere considerata necessaria per garantire il valore di un determinato programma sportivo in termini di quota d'ascolto televisivo e dei proventi pubblicitari che è in grado di generare. I diritti sono spesso offerti in pacchetto e comprendono tutte le partite, le tornate o le gare che costituiscono l'avvenimento (campionato, torneo, coppa, girone).
- I diritti televisivi sono detenuti di solito dagli organizzatori della manifestazione sportiva, che controllano l'accesso al luogo in cui essa si svolge. Per controllarne le riprese televisive e garantire l'esclusività, l'organizzatore ammette un solo ente di radiodiffusione (noto come emittente ospitante, vale a dire del paese in cui avviene la manifestazione) o, in ogni caso, solo un numero limitato di enti di radiodiffusione che producono il segnale televisivo. Il contratto stipulato con l'organizzatore vieta di mettere il segnale prodotto a disposizione di terzi che non abbiano acquisito i relativi diritti televisivi. Gli organizzatori di manifestazioni sportive molto popolari sono spesso associazioni nazionali o internazionali assai potenti, che occupano una posizione contrattuale di forza in relazione ai diritti televisivi di talune manifestazioni o discipline sportive, visto che di solito per ogni sport vi è un'unica associazione nazionale o internazionale.
- Con la comparsa di nuovi operatori e l'incremento della capacità dedicata alla trasmissione di avvenimenti sportivi, l'aggiudicazione dei preziosi diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive scatena aspre gare di licitazione tra gli operatori. Questo fenomeno sembra aver condotto al travaso dei profitti dalle emittenti a valle ai detentori dei diritti, situati nel segmento a monte del settore (13). Il prezzo dei diritti televisivi per avvenimenti sportivi ha pertanto subito un forte incremento.
- Su questo sfondo, la quota di mercato dell'UER nei mercati rilevanti ha subito una sensibile riduzione nell'ultimo decennio.

⁽¹²⁾ Cfr. all'allegato III il diagramma che riporta tale evoluzione dal 1990. (13) Cfr. alla tabella di cui all'allegato IV gli importi dei diritti europei per i giochi olimpici, pagati dall'UER dal 1984 al 2008. Fonte: «Market Analysis», relazione dell'ottobre 1999.

- Sul piano dell'acquisizione in esclusiva dei diritti televisivi relativi a talune importanti manifestazioni sportive, la posizione dell'UER è stata intaccata dai grandi gruppi europei operanti nel settore dei media (14) — segnatamente da quelli aventi partecipazioni sia in canali d'interesse generale sia in canali televisivi a pagamento - nonché dalle agenzie internazionali di acquisizione di diritti televisivi (15). L'esempio più significativo è rappresentato dal fatto che l'UER non sia riuscita ad aggiudicarsi i diritti relativi ai mondiali di calcio che si svolgeranno nel 2002 e nel 2006. Nel 1987 l'UER aveva pagato 215 milioni di GBP per trasmettere i mondiali di calcio del 1990, 1994 e 1998. Nel 1997 il gruppo Kirch ha sborsato 1,37 miliardi di GBP per avere i diritti dei prossimi tre mondiali — vale a dire un importo sei volte superiore. L'UER aveva offerto per tali diritti su scala mondiale un importo pari al 78 % dell'offerta risultata vincente (16). A ciò si aggiunga che negli ultimi anni l'UER non ha acquistato o ha perso i diritti relativi ad un numero rilevante di altri avvenimenti sportivi, perché i concorrenti hanno offerto importi più elevati; tale è il caso per le gare automobilistiche di Formula uno, i gran premi dei campionati mondiali di motociclismo organizzati dal 1998, i meeting Grand Prix di atletica leggera (Golden Four), i campionati mondiali di ginnastica, le gare della coppa del mondo di sci in Italia, Norvegia, Francia, Slovenia, Spagna, Svezia, USA, Canada, i campionati mondiali ed europei di pallacanestro dal 1999, il torneo Wimbledon (dal 1988), gli Open US (dal 1985), la finale dei Masters (dal 1987), la Coppa grande slam di tennis (dal 1990), i tornei finali della Coppa Davis di tennis, la Coppa del mondo di rugby, il rally Parigi-Dakar.
- L'UER continua tuttavia a detenere una forte posizione sul mercato dell'acquisizione dei diritti di importanti manifestazioni sportive aventi un forte richiamo per i telespettatori europei, per i quali i detentori dei diritti continuano a considerare che la diffusione non debba avvenire via la televisione a pagamento. Inoltre, l'UER occupa tuttora una posizione senza uguali, in quanto referente unico di un'associazione di radiotelevisione che assicura agli organizzatori il più ampio spettro di pubblico in Europa. L'UER detiene pertanto i diritti relativi ai giochi olimpici estivi di Sydney (2000), di Atene (2004) e a quelli del 2008, alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City (2002) e a quelle del 2006, alle finali della Coppa UEFA (1998-2000), ai tornei tennistici di Roland Garros (1998-1999) e Open d'Australia (1998-2000), ai campionati mondiali FIS di sci alpino e di fondo (1999-2005). L'UER detiene inoltre contratti per i campionati mondiali ed europei di altre discipline sportive quali l'atletica leggera, la pallacanestro, il biathlon, il pugilato, il ciclismo, l'ippica, la scherma, la ginnastica, il judo, il canottaggio, il pattinaggio, il nuoto, il ping pong, la pallavolo, il sollevamento pesi e la
- Un dato particolarmente importante è che i diritti televisivi europei relativi ai giochi olimpici siano sempre stati ceduti all'UER. Va tuttavia rilevato che nell'ultima gara di aggiudicazione l'UER ha acquistato i diritti per tutti i giochi organizzati tra il 2000 e il 2008 al prezzo complessivo di 1,44 miliardi di USD. La News Corporation aveva offerto 2 miliardi di USD per gli stessi diritti. Questo fatto rispecchia la politica del CIO di mantenere accessibili le manifestazioni più importanti attraverso la televisione in chiaro, mentre la tendenza derivante dall'ingresso di nuovi operatori e la relativa incidenza sul potere di mercato dell'UER è attestata dall'importo superiore offerto dalla News Corporation per i diritti relativi ai giochi olimpici 2000-2008.
- La posizione degli aderenti all'UER nel mercato della televisione in chiaro sul rispettivo territorio nazionale ha anch'essa subito un innegabile declino, a causa del moltiplicarsi delle nuove emittenti sul mercato. Per quanto riguarda il mercato della televisione a pagamento, gli aderenti all'UER hanno iniziato a penetrare tale mercato, per lo più attraverso un numero ancora estremamente ristretto di canali tematici. Le emittenti televisive a pagamento affermate, quali Canal+, BSkyB, Kirch, occupano una forte posizione di mercato in alcuni paesi europei e detengono diritti sportivi di notevole importanza.

6. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

Il 5 ottobre 1990 la Commissione, nella comunicazione pubblicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, aveva manifestato l'intenzione di concedere all'UER un'esenzione ai sensi

⁽¹⁴⁾ Kirch, Mediaset, Bertelsmann, BSkyB, Canal+. (15) ISL, IMG, ISPR, Team o UFA.

⁽¹⁶⁾ Fonte: relazione della Market Analysis dell'ottobre 1999.

dell'articolo 81, paragrafo 3. Avendo ricevuto diverse osservazioni critiche da parte di terzi interessati, riguardanti principalmente il regime di sublicenze dell'UER, la Commissione ha successivamente organizzato un'audizione con la partecipazione di tutti i terzi interessati, svoltasi il 18 e 19 dicembre 1990, durante la quale è stato discusso approfonditamente il regime di sublicenze, giudicato troppo restrittivo.

- (60) A seguito delle osservazioni presentate dai terzi interessati e dell'intervento della Commissione, l'UER ha trasmesso alla Commissione un nuovo regime relativo alle condizioni di accesso dei terzi, in data 26 febbraio 1993.
- (61) Il 1º settembre 1999 la Commissione ha pubblicato una seconda comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, ricevendo ulteriori osservazioni dai terzi interessati. Si riportano di seguito le principali obiezioni sollevate nelle suddette osservazioni.
 - a) Le condizioni per l'adesione all'UER come membro attivo, stabilite all'articolo 3, paragrafo 3, dello Statuto dell'UER, non sono sufficientemente oggettive e trasparenti ai sensi della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado l'11 luglio 1996 (17). Le norme che disciplinano l'adesione e l'acquisizione collettiva dei diritti relativi agli avvenimenti sportivi stabilite dall'UER ricadono sotto il disposto dell'articolo 81, paragrafo 1, e non possono fruire di un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo.
 - b) La definizione del mercato del prodotto proposta dall'UER (18) è troppo ampia.
- (62) Dopo aver esaminato attentamente le osservazioni presentate dai terzi interessati, la Commissione ha stabilito che le obiezioni sollevate sono state affrontate nell'ambito della procedura di notificazione. Ciò vale espressamente per:
 - a) le norme di adesione all'UER e l'acquisizione collettiva dei diritti relativi agli avvenimenti sportivi stabilite dall'UER, in riferimento alle quali la Commissione ha tenuto conto delle preoccupazioni dei terzi interessati nella propria valutazione che segue;
 - b) la definizione del mercato del prodotto, che la Commissione ha esaminato ai considerando da 38 a 49.

II. VALUTAZIONE

(63) La Commissione è giunta alla conclusione che gli accordi oggetto della notifica in esame rientrano nel campo di applicazione del disposto dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE ma che, previo rispetto delle condizioni e degli oneri fissati all'articolo 2 della presente decisione, e a seguito delle modifiche apportate a seguito dell'intervento della Commissione, essi soddisfano i requisiti dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

1. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO SEE

A. Accordi tra imprese o decisioni di associazioni d'imprese

(64) I membri dell'UER sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. La Corte di giustizia ha stabilito, in particolare nella causa 155/73, Sacchi (19), che le emittenti televisive pubbliche sono «imprese» ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, nella misura in cui esercitano attività economiche. L'acquisto di diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive e la concessione di sublicenze per i corrispondenti programmi sono chiaramente attività di carattere economico, che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

⁽¹⁷⁾ Cfr. nota 6.

⁽¹⁸⁾ Il mercato degli avvenimenti sportivi di spicco di tutte le discipline sportive, indipendentemente dal carattere nazionale o internazionale della manifestazione.

⁽¹⁹⁾ Racc. 1974, pag. 409.

Il regolamento interno notificato e le disposizioni dell'UER che disciplinano il sistema Eurovisione sono decisioni di un'associazione di imprese, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

B. Norme di adesione all'UER

- Con sentenza dell'11 luglio 1996, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione 93/403/CEE della Commissione. Il Tribunale di primo grado ha esaminato se le norme di adesione abbiano un carattere oggettivo e sufficientemente determinato che permetta un'applicazione uniforme e non discriminatoria a tutti gli enti potenzialmente aspiranti all'adesione attiva. Il Tribunale ha stabilito che, nel concedere l'esenzione alle suddette norme, la Commissione non ha proceduto a tale esame, astenendosi dall'esprimere un giudizio sul carattere restrittivo delle norme di adesione.
- La Commissione ammette che la decisione 93/403/CEE, a causa di ambiguità nella redazione ha dato adito all'interpretazione del tribunale secondo cui la Commissione avrebbe considerato le norme di adesione all'UER come limitative della concorrenza, concedendo loro l'esenzione, mentre in realtà le cose non stavano così (20). Infatti, l'UER non aveva neppure notificato alla Commissione le clausole relative all'adesione all'UER come membro attivo, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e si era limitata a notificare il «Sistema Eurovisione».
- La Commissione è tuttora del parere che le norme di adesione ad un'associazione professionale di emittenti non determinino in sé una limitazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. È doveroso rammentare che numerose altre organizzazioni e associazioni europee, aventi per oggetto lo svolgimento di attività economiche sul mercato, hanno regolamenti interni che fissano le condizioni di adesione analoghi a quello dell'UER (21). Tali associazioni non possono essere obbligate, in forza dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, ad accogliere dei membri contro la loro volontà. Questo vale in particolare per le associazioni, quali l'UER, la cui posizione sul mercato non consente loro di eliminare la concorrenza (cfr. considerando da 100 a 103). I terzi che intendano istituire associazioni analoghe sono liberi di farlo.
- La Commissione ritiene che il fatto che nell'ambito di tali associazioni si siano o meno convenute eventuali restrizioni della concorrenza rappresenti una questione totalmente distinta. Le eventuali restrizioni sono esaminate separatamente ai considerando da 71 a 80.
- La Commissione prende inoltre atto delle modifiche sostanziali apportate alle norme di adesione all'UER, vigenti all'epoca dell'annullamento della decisione 93/403/CEE da parte del Tribunale di primo grado. In data 27 agosto 1996, l'UER ha infatti trasmesso alla Commissione i criteri d'interpretazione dei requisiti per l'adesione all'UER come membro attivo, approvati il 12 agosto 1992. Le norme del 1992 già contemplavano dei criteri quantitativi in ordine agli spettatori in grado di fruire del servizio, nonché disposizioni particolareggiate circa gli obblighi di programmazione e produzione propria. L'UER ha nuovamente modificato le norme di adesione e i criteri d'interpretazione in data 3 aprile 1998 (22). Ciò ha comportato un'ulteriore quantificazione dei requisiti stabiliti per l'adesione (23).

C. Restrizione della concorrenza tra i membri dell'UER per effetto degli accordi notificati

- Le disposizioni dell'UER che disciplinano l'acquisizione collettiva e la ripartizione dei diritti televisivi per manifestazioni sportive e l'uso del segnale di Eurovisione hanno per oggetto e per effetto di limitare la concorrenza tra gli aderenti.
 - C.1. L'acquisizione collettiva di diritti televisivi
- Le disposizioni dell'UER che disciplinano l'acquisizione collettiva dei diritti televisivi per manifestazioni sportive su base esclusiva hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza tra gli aderenti.

Cfr. in particolare il considerando 50 e gli oneri imposti all'UER nell'articolo 2 della decisione 93/403/CEE.

⁽²¹⁾ Ad esempio un'associazione che organizzi fiere. Cfr. decisione 77/722/CEE della Commissione relativa al caso «BPICA» (GU L 299 del 23.11.1977, pag. 18).
(22) Il testo emendato dell'articolo 3 dello statuto dell'UER e dei criteri vincolanti per la sua interpretazione sono pubblicati dall'UER al sito internet: http://www.ebu.ch. Cfr. inoltre i considerando da 9 a 13, in cui è descritta l'organizzazione dell'UER.

⁽²³⁾ Cfr. punti 95 e 97 della sentenza.

- (73) Lo statuto dell'UER (articolo 13, paragrafo 4) e il carattere solidale del sistema Eurovisione fanno sì che i membri s'impegnano ad acquistare collettivamente i diritti televisivi relativi agli avvenimenti sportivi. L'acquisizione collettiva dei diritti nel quadro dell'Eurovisione limita pertanto la concorrenza tra gli aderenti e, in molti casi, la elimina completamente. Anziché contendersi i diritti, i membri partecipano a negoziati collettivi, concordando tra loro le condizioni finanziarie, e di altra natura, ai fini dell'acquisizione dei diritti. Benché le norme interne dell'UER in materia di negoziati e acquisizione di diritti siano solo delle raccomandazioni, giuridicamente non vincolanti, si ravvisa in esse una restrizione alla concorrenza. Come già detto, in conseguenza sia dello statuto dell'UER (articolo 13, paragrafo 4) che del carattere solidale del sistema Eurovisione i membri s'impegnano ad agire nell'interesse comune, e ad osservare le norme interne stabilite a tutela dell'interesse collettivo. I singoli aderenti sono pertanto incitati a condurre negoziati collettivi. I membri interessati ad acquisire i diritti partecipano in effetti ai negoziati collettivi e possono condurre negoziati individuali solo dopo che i negoziati comuni sono ufficialmente dichiarati chiusi con esito negativo. Si tratta di casi molto rari.
- (74) Nell'ambito dell'Eurovisione, se non fosse contemplata l'acquisizione collettiva dei diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive, i membri dell'UER sarebbero in concorrenza per il loro acquisto. Esistono segnatamente degli Stati membri che contano due o più aderenti all'UER, che normalmente si contenderebbero i diritti televisivi per manifestazioni internazionali da trasmettere a livello nazionale (24). Vi sono inoltre aderenti all'UER, che trasmettono via satellite e cavo sul territorio nazionale di altri membri, e che pertanto di norma dovrebbero acquistare i diritti per tali paesi in concorrenza con gli altri aderenti nazionali (25).
- (75) Inoltre, allorché si valuta l'obbligo degli aderenti all'UER di acquistare collettivamente i diritti in discorso, si deve tenere conto del fatto che tali diritti sono di norma venduti su base esclusiva (cfr. considerando da 50 a 58). In questo contesto, l'obbligo per gli aderenti all'UER di acquisire i diritti in cooperazione potrebbe avere un effetto particolarmente negativo sul mercato. In linea di massima, chi non aderisce all'UER non potrebbe affatto accedere a tali diritti. Per tale motivo, a seguito dell'intervento della Commissione, l'UER ha reso noti i regimi di concessione di sublicenze del 1993 e del 1999.

C.2. La ripartizione dei diritti dell'Eurovisione

- (76) I diritti acquisiti nell'ambito dell'Eurovisione sono ripartiti tra i membri che hanno partecipato all'acquisizione collettiva dei diritti di quello specifico avvenimento sportivo. Tutti gli aderenti partecipanti all'accordo hanno diritto a fruirne pienamente, a prescindere dall'ambito territoriale della loro attività e dalle modalità tecniche di emissione. Tuttavia i membri che sono in concorrenza per lo stesso pubblico nazionale (nel caso che in uno stesso paese vi siano più membri o che più membri trasmettano dal loro paese in quello di un altro membro nella stessa lingua) devono concordare tra loro la procedura da seguire per attribuire l'esclusiva o la priorità ad uno di essi.
- (77) Il sistema Eurovisione oggetto della notifica stabilisce che, se in un paese esistono più membri, questi devono accordarsi per ripartire i diritti, ad esempio alternandosi nella trasmissione dell'avvenimento. In caso contrario, tutti i membri possono teoricamente avvalersi del diritto di trasmettere la manifestazione relativamente al paese o ai paesi di cui trattasi, senza tenere conto della programmazione degli altri membri. Il principio di solidarietà su cui si fonda il sistema Eurovisione rappresenta tuttavia per i membri un forte incentivo a trovare un accordo sulla ripartizione dei diritti. Infatti, nella pratica i membri si spartiscono quasi sempre i diritti. Da ultimo, i membri responsabili del servizio relativo ad una manifestazione (cioè quelli che producono il segnale) hanno la priorità, salvo patto contrario, rispetto ai membri stranieri le cui trasmissioni sono destinate allo stesso pubblico nazionale.

(24) Francia, Danimarca, Germania, Regno Unito, Finlandia.

⁽²⁵⁾ In base alle disposizioni in materia dell'UER, tutti i membri che partecipano all'acquisizione collettiva dei diritti dell'Eurovisione hanno il diritto a fruirne, indipendentemente dalla portata geografica della loro attività.

(78) Le suddette norme relative alla ripartizione dei diritti limitano pertanto la concorrenza, poiché i membri dell'UER devono concordare la procedura di ripartizione dei medesimi. In assenza di tali norme, qualora in un paese vi siano più membri dell'UER, questi opererebbero in concorrenza per il pubblico nazionale.

C.3. Il sistema di scambio del segnale

- (79) Per le manifestazioni che si svolgono all'interno della zona dell'Eurovisione, il relativo servizio televisivo (emissione del segnale video di base e del segnale audio internazionale) viene prodotto da un membro nel paese interessato ed è messo a disposizione di tutti i membri attraverso il sistema di scambio dei programmi dell'Eurovisione. Tale sistema si basa sul principio della reciprocità: quando uno degli aderenti dedica un servizio ad una manifestazione, in particolare qualora si tratti di una manifestazione sportiva, organizzata sul suo territorio nazionale e di potenziale interesse per gli altri membri dell'Eurovisione, lo offre gratuitamente a tutti gli altri membri dell'Eurovisione, essendo pattuito che a sua volta fruirà di servizi analoghi offerti da tutti gli altri membri per le manifestazioni organizzate nei loro paesi. L'ente che offre la ripresa fornisce anche l'infrastruttura necessaria agli altri membri interessati, come ad esempio le cabine per la radiocronaca.
- (80) Queste disposizioni riguardanti il sistema di scambio del segnale di Eurovisione limitano pertanto la concorrenza, in quanto in base ad esse un membro può essere costretto a offrire gratuitamente la trasmissione del segnale ad un altro membro dell'UER.

D. Impatto sugli scambi tra gli Stati membri

(81) Il sistema Eurovisione riguarda l'acquisizione transfrontaliera e lo sfruttamento dei diritti televisivi all'interno della Comunità. Ciò vale in particolare per l'acquisizione collettiva dei diritti da parte di aderenti di diversi Stati membri. Gli accordi notificati incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

E. Rilevanza delle restrizioni della concorrenza e dell'impatto sugli scambi tra gli Stati membri

- Molte delle manifestazioni sportive oggetto del sistema Eurovisione, quali i giochi olimpici, esercitano un richiamo di tale vastità ed hanno un'importanza economica di tale rilevanza, che qualsiasi limitazione relativa all'acquisizione e alla ripartizione dei relativi diritti televisivi o allo scambio del segnale di Eurovisione tra le emittenti europee restringe la concorrenza in maniera sensibile ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (83) L'esempio più significativo dell'importanza economica, e di conseguenza dell'incidenza dell'acquisizione collettiva dei diritti da parte dell'UER, è rappresentato dall'ultima licitazione svoltasi per i diritti relativi ai giochi olimpici per il periodo 2000-2008, acquistati dall'UER per un importo complessivo di 1,44 miliardi di USD. La News Corporation aveva offerto 2 miliardi di USD per gli stessi diritti. Il richiamo di tale manifestazione sportiva sui telespettatori europei è indubbio.

2. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE

A. Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti e progresso tecnico ed economico

- A.1. L'acquisizione collettiva di diritti televisivi
- (84) L'acquisizione collettiva dei diritti nel quadro del sistema Eurovisione migliora la distribuzione dei servizi televisivi e promuove il progresso tecnico ed economico.
- (85) Se non vi fosse l'acquisizione collettiva dei diritti, gli aderenti all'UER, ed in particolar modo i membri minori, avrebbero più difficoltà ad accedere ai diritti televisivi per gli avvenimenti sportivi di cui trattasi.

- (87) Pertanto, grazie all'acquisizione collettiva, un numero maggiore di emittenti diffonde un numero superiore di manifestazioni sportive. La conseguente più vasta diffusione degli avvenimenti sportivi migliora la distribuzione.
 - A.2. La ripartizione dei diritti nel quadro dell'Eurovisione
- (88) Senza le disposizioni dell'Eurovisione che promuovono la ripartizione dei diritti e la trasmissione alternata delle manifestazioni sportive da parte degli aderenti interessati, queste sarebbero diffuse in maniera più ridotta. Infatti, qualora a livello nazionale due o più membri dello stesso paese, o membri che trasmettono nella stessa lingua dal territorio del loro paese verso quello di un altro paese aderente, partecipino all'acquisizione collettiva, di norma i membri in questione si alternano nel trasmettere l'avvenimento in questione. Questo significa che avvicendandosi tali membri garantiscono la diffusione quasi continua della suddetta manifestazione. Un esempio è rappresentato dai giochi olimpici.
- (89) Il regolamento interno dell'UER, che disciplina la ripartizione dei diritti nell'ambito dell'Eurovisione, induce pertanto una migliore distribuzione.
 - A.3. Il sistema di scambio del segnale di Eurovisione
- (90) In base ai principi di reciprocità e solidarietà del sistema Eurovisione ancorati nello statuto dell'UER, ogni membro è obbligato a produrre gratuitamente il segnale televisivo per le manifestazioni organizzate nel suo paese, anche qualora non sia direttamente interessato all'avvenimento, al fine di consentirne la trasmissione da parte degli altri membri interessati. Ciò porta alla produzione e alla trasmissione d'un maggior numero di programmi sportivi, migliorando la distribuzione.

B. Vantaggi per i consumatori

- B.1. L'acquisizione collettiva di diritti televisivi
- (91) Grazie all'acquisizione collettiva dei diritti gli aderenti al sistema Eurovisione sono in grado di trasmettere ai telespettatori europei un numero superiore di programmi sportivi, e di migliore qualità sia di sport popolari che di sport meno diffusi. Questo permette in particolare alle emittenti dei paesi più piccoli di offrire ai loro telespettatori un'ampia gamma di manifestazioni sportive internazionali, commentate nella loro lingua e rispondenti ai loro specifici interessi nazionali.
 - B.2. La ripartizione dei diritti nel quadro dell'Eurovisione
- (92) La ripartizione dei diritti nell'ambito dell'Eurovisione offre dei vantaggi ai telespettatori europei perché, come illustrato al considerando 88, qualora a livello nazionale si proceda allo sfruttamento alternato dei diritti dell'Eurovisione (da parte di più membri dello stesso paese o emittenti di un altro paese che trasmettono sul territorio di un altro membro nella stessa lingua), la manifestazione sportiva in questione è trasmessa quasi di continuo.
 - B.3. Il sistema di scambio del segnale di Eurovisione
- (93) Visto che in ogni paese vi è almeno un membro dell'UER che fornisce e produce programmi sportivi, si è quasi sicuri che, in linea di massima, tutte le manifestazioni potenzialmente interessanti a livello transnazionale saranno oggetto di cronaca e saranno disponibili a tutti i membri e ai loro telespettatori in tutta la zona dell'Eurovisione. Ciò va a vantaggio dei consumatori.

C. Indispensabilità delle restrizioni

(94) Le norme dell'Eurovisione che disciplinano l'acquisizione collettiva, la ripartizione dei diritti e il sistema di scambio del segnale di Eurovisione sono economicamente e tecnicamente interdipendenti, e si basano sul principio della solidarietà tra gli aderenti all'Eurovisione. Per tale motivo, se gli aderenti all'UER fossero costretti a condurre negoziati separati per l'acquisizione dei diritti televisivi, se non concordassero la loro ripartizione o se non trasmettessero gratuitamente il segnale, verrebbe meno l'intero sistema di solidarietà e con esso i risultati sopra descritti, in termini di miglioramento della distribuzione e di vantaggi per i consumatori.

C.1. L'acquisizione collettiva di diritti

- (95) L'acquisizione collettiva dei diritti da parte degli aderenti nell'ambito del sistema Eurovisione è indispensabile ai fini del conseguimento dei miglioramenti descritti.
- (96) L'obbligo imposto ai membri di astenersi dall'avviare negoziati separati, allorché le trattative collettive sono state avviate, è necessario, poiché il loro esito sarebbe compromesso se i singoli membri, particolarmente i maggiori, avviassero contemporaneamente negoziati separati per l'acquisizione di diritti nazionali o transnazionali. Va sottolineato che gli aderenti all'UER sono liberi di avviare negoziati separati dopo che i negoziati collettivi sono dichiarati chiusi con esito negativo.
- (97) In base al sistema Eurovisione è indispensabile che tutti i membri interessati all'acquisizione dei diritti aderiscano ai negoziati collettivi. Diversamente, l'organizzazione non sarebbe ammessa ai negoziati per l'aggiudicazione di diritti relativi alle manifestazioni sportive di massimo livello e non si potrebbero realizzare i miglioramenti sul piano della distribuzione sopra descritti.
 - C.2. La ripartizione dei diritti nel quadro dell'Eurovisione
- (98) Gli accordi in materia di ripartizione dei diritti nell'ambito dell'Eurovisione tra i partecipanti all'acquisizione collettiva non contengono restrizioni che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi indicati. Tali accordi di ripartizione sono indispensabili, soprattutto in presenza di particolari situazioni a livello nazionale (nel caso in cui più membri si alternino ai fini della diffusione della manifestazione sportiva in oggetto) o nel caso in cui delle emittenti trasmettano dal proprio territorio nazionale sul territorio di un altro membro nella stessa lingua, al fine di realizzare la massima diffusione degli avvenimenti sportivi, a vantaggio dei telespettatori europei.

C.3. Il sistema di scambio del segnale di Eurovisione

(99) Gli accordi relativi al sistema di scambio del segnale di Eurovisione non contengono restrizioni che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi illustrati. La trasmissione gratuita del segnale tra gli aderenti all'Eurovisione è l'espressione concreta dei principi di reciprocità e solidarietà che sottendono al sistema Eurovisione e che migliorano la diffusione degli avvenimenti sportivi a vantaggio dei telespettatori europei. Si tratta di una condizione indispensabile soprattutto per i membri minori, che in certi casi non potrebbero permettersi di pagare i costi di produzione e la tariffa per l'uso del segnale trasmesso da altre emittenti.

D. Non eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi

D.1. L'acquisizione collettiva dei diritti

- (100) L'acquisizione collettiva dei diritti nell'ambito del sistema dell'Eurovisione non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei diritti in questione.
- (101) È necessario ricordare, anzitutto, che in linea di massima l'UER acquista unicamente i diritti relativi a manifestazioni internazionali e non nazionali, che costituiscono la maggioranza degli avvenimenti sportivi teletrasmessi a livello nazionale. In secondo luogo, come già esposto in precedenza, si rileva un'intensificazione della concorrenza al di fuori del sistema Eurovisione, da parte dei gruppi operanti nel settore dei mezzi d'informazione e delle agenzie di acquisizione di diritti. Terzo, va ricordato che la posizione dell'UER sul mercato si è deteriorata nell'ultimo decennio (²⁶). In quest'ottica, i diritti acquisiti collettivamente nell'ambito dell'Eurovisione non possono certo eliminare in misura sostanziale la concorrenza.

- (102) Nondimeno, la Commissione si è domandata se alcuni dei diritti acquisiti collettivamente potessero incidere su avvenimenti sportivi di grande rilievo sotto il profilo economico o del pubblico, quali ad esempio i giochi olimpici, che potrebbero costituire un mercato distinto e che sono detenuti esclusivamente dagli aderenti all'Eurovisione.
- (103) Al fine di dissipare eventuali timori in tal senso, l'UER ha modificato gli accordi notificati, includendovi un regime per la concessione di sublicenze atto a garantire ai terzi un ampio accesso ai diritti per le manifestazioni sportive, acquisiti nell'ambito dell'Eurovisione. Questo forma un contrappeso all'effetto restrittivo dell'acquisizione collettiva dei diritti sportivi. I regimi previsti offrono ai terzi un ampio accesso alla trasmissione in diretta e in differita, sulla base di condizioni ragionevoli.
 - D.2. La ripartizione dei diritti nel quadro dell'Eurovisione
- (104) La limitazione derivante dalla ripartizione dei diritti acquisiti nell'ambito dell'Eurovisione non elimina la concorrenza, vista l'attuale struttura del mercato precedentemente tratteggiata e vista la capacità dei non aderenti all'UER di partecipare alla trasmissione degli avvenimenti sportivi in questione in base al regime di concessione di sublicenze EBU.
 - D.3. Il sistema di scambio del segnale Eurovisione
- (105) La limitazione derivante dal sistema di scambio del segnale di Eurovisione non permette di eliminare la concorrenza, vista l'attuale struttura del mercato. Lo svantaggio economico dei non aderenti all'UER, derivante dal fatto di non potere accedere a titolo gratuito al segnale scambiato nell'ambito del sistema di Eurovisione, è di portata limitata sotto il profilo economico e non consente di eliminare la concorrenza tra emittenti.

E. Regime di accesso dei non aderenti all'UER

- (106) Il regime di accesso è basato sulle disposizioni generali per l'accesso dei non aderenti all'UER ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione, emanate il 2 febbraio 1993, nonché sulle norme relative alla concessione di sublicenze di sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali a pagamento, adottate il 26 marzo 1999 (27). Ai fini della lettura delle suddette disposizioni, i due regimi devono essere combinati, in quanto il regime del 1999 funge da regolamento integrativo del regime istituito nel 1993
 - i) Il regime per la concessione di sublicenze approvato nel 1993
- (107) Conformemente al regime comunicato alla Commissione il 26 febbraio 1993, l'UER e i suoi membri concedono agli enti radiotelevisivi non aderenti all'organizzazione un accesso estensivo ai programmi sportivi di Eurovisione i cui diritti siano stati acquisiti tramite negoziati collettivi. Il regime del 1993 accorda ai terzi diritti di trasmissione in diretta e differita per gli avvenimenti i cui diritti sono acquisiti collettivamente nell'ambito dell'Eurovisione. Le disposizioni del 1993 per la concessione di sublicenze sono state concepite in funzione di una realtà di mercato in cui gli aderenti all'UER non operavano nel settore della televisione a pagamento mediante canali tematici. Infatti, il regime del 1993 offriva un accesso estensivo ai non aderenti, in un contesto in cui le attività dei membri dell'UER nel campo delle trasmissioni di manifestazioni sportive erano condotte esclusivamente attraverso canali d'interesse generale della televisione in chiaro.
 - ii) Il regime per la concessione di sublicenze approvato nel 1999
- (108) Per prima cosa, a titolo introduttivo, è opportuno tratteggiare l'evoluzione del mercato europeo della televisione che ha indotto i membri dell'UER a penetrare nel segmento dei canali tematici. In tutti i paesi europei la televisione è nata come un'attività di servizio pubblico nazionale, su un unico canale. Tale canale offriva programmi d'interesse generale. Nei vari paesi, questo è stato affiancato da un secondo canale, spesso ma non sempre gestito dal medesimo ente di radiotelevisione. Questo secondo canale, pur offrendo anch'esso dei programmi di carattere generale, cercava di differenziarsi dal primo. Di solito il primo canale diffondeva programmi di richiamo per il pubblico di massa, di tutti i generi (notizie, sport, divertimento ecc.). Il secondo canale invece si specializzava in programmi rivolti a un pubblico più ristretto. Alla fine degli anni ottanta si è assistito al lancio delle televisioni commerciali. Anche in questo caso, queste operavano di solito con uno o due canali d'interesse generale, con programmi di richiamo per il grande pubblico, e altri canali commerciali

rivolti più specificamente alle nicchie del mercato. Sono poi sorti i canali con programmi transfrontalieri (quali TV5, Eurosport, Euronews, NBC). Il successivo sviluppo logico è stato l'avvento di canali (tematici) specializzati, operanti soprattutto nel settore delle informazioni, dello sport, della musica, dei film e dei programmi per bambini. Questi canali possono essere sia di carattere paneuropeo (quali MTV, Eurosport, Euronews) sia di carattere nazionale (o area linguistica), come Kinderkanal. Mentre alcuni di essi sono ancora finanziati prevalentemente dalla pubblicità, altri sono offerti come televisione a pagamento ed in taluni casi persino come televisione pay-per-view (a tariffa unitaria per visione). La tecnologia digitale offre il potenziale tecnico d'incrementare ulteriormente il numero di tali canali, e la grande maggioranza (se non la totalità) di tali nuovi canali sarà sicuramente sia di tipo tematico (sotto il profilo della programmazione) che a pagamento (sotto il profilo del finanziamento). Perciò alla fine degli anni novanta, di fronte all'esplosione delle possibilità tecniche di trasmissione che ha determinato l'offerta parallela di diversi canali e il continuo frazionamento del pubblico, i membri dell'UER si sono dovuti adattare e diversificare la loro offerta di programmi, proponendo conseguentemente canali tematici. In questo contesto, il regime di accesso del 1999 si è reso necessario per garantire che i diritti acquisiti collettivamente dai membri dell'UER non penalizzino in modo iniquo i concorrenti operanti nel settore della televisione a pagamento.

- (109) Il regime del 1999 è stato presentato come parte integrante degli accordi notificati dall'UER, avente la finalità di rispecchiare i cambiamenti intervenuti nel mercato della televisione a pagamento e di evitare che si elimini la concorrenza in tale settore. Il regime del 1999 riguarda la televisione a pagamento e statuisce disposizioni più rigorose per la concessione di sublicenze nel quadro dell'UER. In conformità alle norme dell'UER entrate in vigore nel 1999, applicabili a canali concorrenti di televisione a pagamento, gli enti che non aderiscono all'UER hanno il diritto di trasmettere sui loro canali a pagamento avvenimenti agonistici identici o comparabili a quelli trasmessi sui canali a pagamento degli aderenti all'UER sulla base di diritti acquisiti nell'ambito dell'Eurovisione. Gli operatori di televisione a pagamento non aderenti all'UER sono pertanto equiparati ai membri dell'UER, per quanto riguarda i diritti relativi a manifestazioni sportive acquisiti collettivamente e sfruttati nel settore della televisione a pagamento.
- (110) Da ultimo, è opportuno rilevare che i membri dell'UER hanno la facoltà di accordare l'accesso sul rispettivo territorio nazionale a condizioni più favorevoli qualora lo desiderino. Per quanto riguarda le condizioni finanziarie, un elemento importante è altresì che le eventuali controversie saranno composte mediante arbitrato, cosicché sarà garantita l'applicazione di prezzi ragionevoli.

3. DURATA DELL'ESENZIONE — CONDIZIONI ED ONERI

3.1. Durata dell'esenzione — Data d'entrata in vigore dell'esenzione

- (111) L'articolo 8 del regolamento n. 17 statuisce che la dichiarazione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni e oneri. Conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 del regolamento n. 17, la data a decorrere dalla quale la dichiarazione prende effetto non può essere anteriore a quella della notificazione.
- (112) Nella fattispecie, tale dichiarazione (decisione di esenzione) prende effetto a decorrere dal 26 febbraio 1993, data in cui l'UER ha trasmesso alla Commissione il regime di accesso ai diritti relativi agli avvenimenti sportivi dell'Eurovisione applicabile ai non aderenti all'UER, e alla quale risultavano soddisfatte le quattro condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dall'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. In seguito, le condizioni del mercato sono cambiate e nel 1999 si è resa necessaria l'adozione di ulteriori norme per la concessione di sublicenze, che rispecchiassero i cambiamenti intervenuti nel mercato. Tra il 1993 e il 1999 il regime relativo alla concessione di sublicenze emanato nel 1993 si è tuttavia dimostrato adeguato alla realtà del mercato di quel periodo. Conseguentemente gli accordi devono essere esentati a decorrere dal 26 febbraio 1993.

3.2. Durata dell'esenzione — Durata del periodo di validità dell'esenzione

(113) Nella presente decisione, la Commissione ha illustrato la struttura e lo sviluppo del mercato rivelante, da cui emerge chiaramente il declino della posizione occupata dall'UER sul mercato. D'altro canto, la Commissione reputa necessario assicurare che l'acquisizione collettiva di diritti relativi a manifestazioni sportive di particolare importanza sia realizzata nel rispetto delle norme che disciplinano la concorrenza, garantendo la concessione di un adeguato accesso a tali diritti ai non aderenti all'UER. Tra gli avvenimenti sportivi di particolare rilievo il più importante è rappresentato indubbiamente

dalle olimpiadi, segnatamente dai giochi olimpici estivi. Si ritiene pertanto opportuno prendere quale punto di riferimento, per la determinazione della durata dell'esenzione, la scadenza a cui verranno offerti sul mercato i prossimi diritti dei giochi olimpici estivi, per consentire alla Commissione di riesaminare la situazione sotto il profilo della concorrenza in tale periodo e per accertarsi che in forza della sua posizione l'UER non elimini la concorrenza, qualora si verificasse un cambiamento nella struttura del mercato. L'UER ha già acquisito i diritti per l'edizione estiva dei giochi olimpici del 2008. I negoziati per i giochi olimpici in programma per il 2012 saranno condotti, secondo le consuetudini sei anni prima, vale a dire nel 2006. Si ritiene pertanto opportuno accordare l'attuale esenzione fino al 31 dicembre 2005.

(114) Concludendo, vista la struttura e lo sviluppo del mercato rilevante e l'impatto su di esso delle disposizioni notificate, l'esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17 è accordata a decorrere dal 26 febbraio 1993 fino al 31 dicembre 2005. In riferimento allo Spazio economico europeo, l'esenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, decorre dal 1º gennaio 1994, data di entrata in vigore del predetto accordo.

3.3. Condizioni e oneri

3.3.1. Condizioni

(115) Al fine di assicurare che i terzi possano accedere ai contratti relativi ai diritti televisivi per gli avvenimenti sportivi, acquisiti nell'ambito dell'Eurovisione, tale accesso deve essere autorizzato nell'ambito degli accordi stipulati con i detentori dei diritti (organizzatori sportivi o agenti di mediazione di diritti). L'esenzione è pertanto subordinata alla condizione che l'UER e i suoi aderenti stipulino unicamente accordi che consentano all'UER e agli aderenti stessi di accordare l'accesso ai terzi, in conformità con il regime per l'accesso dei non aderenti all'UER ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione e con le norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento, oppure a condizioni più favorevoli, previa autorizzazione dell'UER.

3.3.2. Oneri

(116) Al fine di aiutare la Commissione a verificare, durante il periodo di validità dell'esenzione, che le disposizioni che disciplinano l'accesso dei non aderenti all'UER ai contratti relativi ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione e le norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento siano applicate in modo ragionevole e non discriminatorio, all'UER deve incombere l'onere d'informare la Commissione di qualsiasi modifica ed integrazione dei predetti regimi di accesso (28) e di tutte le procedure di arbitrato riguardanti eventuali controversie nel loro ambito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, subordinatamente all'osservanza del disposto dell'articolo 2 della presente decisione, le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono dichiarate inapplicabili a decorrere, rispettivamente, dal 26 febbraio 1993 fino al 31 dicembre 2005 e dal 1º gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2005, ai seguenti accordi notificati, aventi per oggetto:

- a) l'acquisizione collettiva di diritti relativi alla trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi;
- b) la ripartizione dei predetti diritti acquisiti collettivamente;
- c) lo scambio del segnale per le manifestazioni sportive;
- d) il regime per l'accesso di terzi ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione;
- e) le norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento di diritti dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento.

⁽²⁸⁾ Cfr. allegati I e II.

Articolo 2

La dichiarazione di esenzione di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni e oneri:

a) Condizione

IT

L'UER e i suoi aderenti acquisiscono collettivamente i diritti per la trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi solo nel quadro di accordi che consentano all'UER e ai suoi aderenti di concedere a terzi l'accesso ai predetti diritti in conformità con il regime per l'accesso di terzi ai diritti relativi ai programmi sportivi dell'Eurovisione, del 24 febbraio 1993, e con le norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento, dal 26 marzo 1999, o a condizioni più favorevoli, previa autorizzazione da parte dell'UER.

b) Onere

L'UER comunica alla Commissione qualsiasi modifica od integrazione del regime del 24 febbraio 1993 per l'accesso dei non aderenti all'UER ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione, e delle norme del 26 marzo 1999 relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento. L'UER informa inoltre la Commissione di qualsiasi procedura di arbitrato in relazione a controversie inerenti al regime del 24 febbraio 1993 per l'accesso dei non aderenti all'UER ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione, e alle norme del 26 marzo 1999 relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è:

Unione europea di radiotelevisione (EBU) Ancienne Route 17A CH-1218 Grand-Saconnex (Ginevra)

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ACCESSO DEI NON ADERENTI ALL'UER AI DIRITTI SUI PROGRAMMI SPORTIVI DELL'EUROVISIONE

I. Principio

ΙT

L'UER e i suoi membri s'impegnano ad accordare agli enti di radiodiffusione non aderenti all'organizzazione un ampio accesso ai programmi sportivi dell'Eurovisione i cui diritti siano stati acquisiti tramite negoziati collettivi, in conformità alle condizioni e alle norme appresso riportate e in base a criteri non discriminatori.

II. Domande di accesso

Gli enti di radiodiffusione che offrono programmi d'interesse paneuropeo inviano la loro richiesta all'UER.

Gli altri enti di radiodiffusione presentano la richiesta al (ai) membro(i) dell'UER del paese in cui o in provenienza dal quale trasmettono.

III. Portata dell'accesso

L'accesso può essere accordato per l'intera area geografica cui si applica il contratto di Eurovisione.

L'accesso è accordato, in linea di massima, su base non esclusiva, ma può essere anche concesso in esclusiva nei confronti di altri enti che non aderiscono all'Eurovisione.

Nell'ambito del contratto stipulato con terzi è specificato il numero di trasmissioni autorizzate e il periodo per il quale i diritti sono acquisiti. È inoltre possibile imporre al non aderente di indicare sullo schermo il nome dell'organizzazione(i) che accorda l'accesso.

IV. Condizioni di accesso

Le clausole e le condizioni di accesso sono liberamente contrattate tra l'UER o il suo aderente(i) nel paese interessato e l'ente terzo richiedente. In nessun caso tuttavia l'UER e i suoi membri stabiliscono condizioni di accesso meno favorevoli di quelle di seguito descritte.

1. Trasmissione in diretta

1.1. Canali transfrontalieri

Qualora nessun membro dell'Eurovisione trasmetta la manifestazione in diretta al pubblico dei vari paesi verso il quale sono generalmente rivolti i programmi del canale transfrontaliero non aderente, questo è autorizzato a trasmetterla in diretta, fatte salve le gare o frazioni di esse, che gli aderenti si sono riservati di trasmettere in diretta.

1.2. Canali nazionali

Qualora un avvenimento non sia trasmesso in diretta da un aderente in un determinato paese, un'emittente di tale paese non aderente all'organizzazione può diffonderlo in diretta, salvo le parti dello stesso che il membro si è riservato di trasmettere in diretta.

1.3. Definizione di trasmissione in diretta

Si ritiene che una manifestazione sia trasmessa in diretta, se la maggioranza dei principali avvenimenti agonistici che la compongono sono trasmessi in diretta.

Nel caso in cui per il medesimo avvenimento siano disponibili contemporaneamente due o più segnali televisivi, si reputa che la trasmissione sia effettuata in diretta, qualora il membro dell'Eurovisione trasmetta in diretta durante la maggioranza del tempo in cui si svolgono gli avvenimenti agonistici principali.

2. Trasmissione in differita

2.1. Qualora l'emittente non aderente non possa trasmettere in diretta, in base a quanto stabilito al punto 1 precedente, può tuttavia trasmettere l'intera manifestazione o le gare della giornata, o una sintesi delle stesse, a partire da un'ora dopo il termine della manifestazione o dell'ultima gara della giornata, purché tale trasmissione non inizi prima delle 22.30 ora locale (ora di Londra per i canali paneuropei).

Se tuttavia tale canale non si avvale della possibilità offerta di trasmettere in diretta, dovrà attendere il termine della sintesi trasmessa dal membro(i) UER interessato(i) per effettuare la trasmissione in differita.

2.2. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 2.1 precedente e al punto 3.1 che segue, i canali esclusivamente sportivi possono ritrasmettere la minfestazione, in modo integrale o in sintesi, per un numero illimitato di volte; tali repliche sono effettuate entro 90 giorni dall'inaugurazione della manifestazione.

3. Condizioni finanziarie

IT

- 3.1. Il compenso totale per l'accesso al programma dell'Eurovisione deve essere negoziato con l'UER o con il membro (o membri) nazionale interessato. La tariffa di accesso deve rispecchiare correttamente il fatto che il programma è rivolto allo stesso pubblico. Nel valutare il valore commerciale complessivo del programma, si deve tenere conto dei fattori pertinenti al caso specifico [in particolare il prezzo corrisposto dall'UER o dal membro (i membri) interessato per i diritti; il costo per la produzione del segnale, eventuali costi supplementari sostenuti dal membro(i) dell'UER (quali i costi per il coordinamento dell'Eurovisione, speciali costi per il gruppo operativo dell'UER, ecc.) dei quali beneficia anche il non aderente; il numero di nuclei familiari in grado di captare il programma; la lingua(e) in cui è trasmesso il programma; l'interesse specifico del pubblico che si intende raggiungere, con quel particolare programma; l'orario, il numero e la durata delle trasmissioni].
- 3.2. Per l'instradamento del segnale, il non aderente è libero di stipulare autonomamente gli accordi del caso. Qualora lo richieda, l'UER può incaricarsi dell'instradamento del segnale attraverso la propria rete. In tal caso, l'UER trasmette un preventivo dei costi d'instradamento del segnale fino alla sede del non aderente, maggiorato dei costi di coordinamento e di controllo della trasmissione.

4. Accesso alle notizie

Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari nazionali, si applicano le seguenti disposizioni:

gli enti non aderenti possono trasmettere per ciascuna manifestazione o giornata di gara due servizi informativi di durata massima pari a 90 secondi ciascuno, con la possibilità di ripetere una volta tale resoconto. Detti notiziari sportivi devono essere inclusi, entro 24 ore, in notiziari generali regolari o in programmi regolari di notizie sportive generali nel caso di canali sportivi specializzati.

I non aderenti corrispondono una tariffa basata sul numero dei minuti trasmessi. Le tariffe sono concordate, su base nazionale, tra i membri e i non aderenti; tali tariffe si applicano all'accesso ai notiziari relativi a programmi sportivi accordato da una delle parti.

Per i servizi paneuropei, la tariffa si basa sull'importo medio calcolato per i paesi all'interno della CEE.

5. Arbitrato

- 5.1. In caso di controversia in relazione alla tariffa d'accesso, qualora siano state concordate tutte le altre condizioni di accesso, il non aderente può chiedere che la questione sia sottoposta all'arbitrato di un esperto indipendente o, se entrambe le parti sono d'accordo, di tre esperti indipendenti. Qualora la trasmissione sia effettuata prima dell'azione di arbitrato, la relativa tariffa deve essere corrisposta prima della trasmissione, previa revisione a seguito dell'arbitrato.
- 5.2. L'esperto è designato congiuntamente dalle parti in causa. Qualora sia istituito un comitato di arbitrato, ogni parte designa un esperto e i due esperti così nominati designano il terzo. In mancanza di accordo in merito, la nomina spetta al presidente del tribunale d'appello competente, in caso di arbitrato nazionale, e al presidente della camera internazionale di commercio, nel caso di arbitrato internazionale.
- 5.3. L'arbitrato ha luogo nella città in cui l'organizzazione che accorda l'accesso ha la propria sede principale. Salvo diversamente concordato tra le parti, l'arbitrato avviene in base alla legge e nella lingua del paese in cui esso ha luogo. Nel caso tuttavia l'UER accordi l'accesso ad un'organizzazione che gestisce un canale transfrontaliero, con sede principale in uno Stato membro CE, si applica il diritto e si utilizza la lingua di tale paese.
- 5.4. L'esperto (gli esperti) non è vincolato ad alcuna norma procedurale. È tuttavia garantito il diritto delle parti di sottoporre oralmente o per iscritto le proprie argomentazioni all'esperto(i).
- 5.5. L'esperto(i) determina la tariffa d'accesso in conformità ai criteri elencati al precedente punto 3.1. La decisione dell'esporto(i) è inappellabile e vincolante ed è applicabile a titolo di clausola dell'accordo tra le parti.
- 5.6. Le parti sostengono le proprie spese individuali e partecipano in misura uguale ai costi relativi all'arbitrato.

6. Reciprocità

I non aderenti sono tenuti ad accordare ai membri dell'UER interessati l'accesso ai contratti relativi a tutti i programmi sportivi di cui acquistano i diritti contrattuali e per i quali possono accordare l'accesso ad altre emittenti, a condizioni paragonabili a quelle sopra descritte.

ALLEGATO II

Norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti sportivi dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento

Le seguenti clausole obbligatorie sono d'applicazione, oltre alle norme di carattere generale, relative all'accesso di membri non aderenti all'UER ai programmi sportivi del sistema Eurovisione, adottate il 24 febbraio 1993, quando i diritti acquisiti in comune devono essere sfruttati su un canale di televisione a pagamento di proprietà di un membro.

- i) Un membro aderente al sistema Eurovisione, che ha l'intenzione di trasmettere i programmi sportivi dell'Eurovisione sul proprio canale di televisione a pagamento [pay-per-view, pay-per-channel oppure, alle condizioni staiblite al punto v) seguente, un canale che è parte di un bouquet digitale o di un pacchetto globale via cavo], deve concedere la stessa possibilità ai canali di televisione a pagamento concorrenti della stessa categoria di televisione a pagamento e dello stesso paese.
 - «Concedere la stessa possibilità» significa:
 - embargo identico, se previsto, a quello applicabile al canale di televisione a pagamento del membro dell'Eurovisione,
 - tornei sportivi identici a quelli trasmessi dal canale di televisione a pagamento del membro dell'Eurovisione (per esempio, girone eliminatorio, tornei di doppio misto, trasmissione di tutte le manifestazioni sino ai quarti di finale, ecc.). Quando il membro dell'Eurovisione decide di trasmettere estratti di vari tornei, che si svolgono contemporaneamente o coincidono parzialmente, il membro non aderente ha facoltà di scegliere gli estratti da presentare nel suo programma, oppure di trasmettere un determinato torneo per tutta la sua durata,

oppure


ΙT

- tornei comparabili/equivalenti a quelli trasmessi sul canale di televisione a pagamento del membro aderente (per esempio, nel caso esista la possibilità di trasmettere dieci eventi sportivi su un canale di televisione a pagamento, il membro aderente ne trasmetterà cinque sul proprio canale e offrirà cinque eventi sportivi equivalenti al canale di televisione a pagamento concorrente). Il membro non aderente, che ritenga che tale «equivalenza» non sia stata rispettata, è autorizzato a chiedere i diritti di trasmissione di tornei identici,
- durata di radiodiffusione identica a quella offerta sul canale di televisione a pagamento del membro aderente (per esempio, durata massima di due ore al giorno).
- ii) Il membro aderente ha facoltà di offrire al membro non aderente condizioni più favorevoli.
- iii) Il membro non aderente deve pagare un canone che rifletta equamente le condizioni di acquisizione di tali diritti da parte del membro dell'Eurovisione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: la natura complementare dei diritti, la durata ed il momento della trasmissione, la categoria di televisione a pagamento in cui opera il canale interessato, rispetto alle tre categorie menzionate al punto i), il numero dei suoi abbonati, l'importo del canone mensile oppure quello della televisione per-view.
 - La stessa politica dei prezzi si applica quando un membro aderente concede, senza esercitarlo esso stesso, il diritto ad un membro non aderente di trasmissione di un evento sulla televisione a pagamento.
 - Nell'ipotesi di controversie riguardo all'importo del canone, la questione è sottoposta ad arbitrato, conformemente al punto 5 delle norme generali, per l'accesso dei non aderenti all'UER ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione.
- iv) I membri aderenti comunicheranno, conformemente ai paragrafi precendenti, ai membri non aderenti le possibilità di diffusione di eventi sui canali della televisione a pagamento, con sufficiente anticipo rispetto alla manifestazione e, in ogni caso, non oltre:
 - tre mesi prima dei giochi olimpici, dei campionati mondiali ed europei di calcio e dei campionati mondiali di atletica

e

- due mesi prima di qualsiasi altro evento.
- v) Le clausole precedente non si applicano ai canali che fanno parte di un bouquet digitale (pacchetto di base) o di un pacchetto di base via cavo, quando lo stesso servizio è trasmesso simultaneamente, in modo digitale o analogico, nello stesso paese, mediante un segnale non criptato (in chiaro).
 - Tale disposizione si applica nel caso di canali sportivi paneuropei, quando il servizio è trasmesso, con almeno un commento sonoro in una delle principali lingue europee, mediante un segnale non criptato, in tutta la zona europea di radiodiffusione e quando, per facilitare la rispettiva audience locale, lo stesso servizio è simultaneamente offerto come parte di un bouquet digitale o di un pacchetto di base via cavo, con un commento sonoro locale.

ALLEGATO III Ore di trasmissione di programmi sportivi in Europa



ALLEGATO IV Costo dei diritti per l'Europa relativi ai giochi olimpici sostenuti dall'UER

(in milioni di USD)

(in minori at GSD)			
Costo dei diritti per l'edizione estiva delle Olimpiadi		Costo dei diritti per le Olimpiadi invernali	
Nominale	Reale (*)	Nominale	Reale (*)
22	30,5	4,1	5,7
30,2	31,3	5,8	6,0
94,5	85,4	27	24,4
_	_	24	19,9
240	181,4	_	
_	_	72	51,3
350	238	_	
_	_	120	81,6
394	267,9	_	
_	_	135	91,8
443	301,2	_	
	estiva delle Nominale 22 30,2 94,5 — 240 — 350 — 394 —	estiva delle Olimpiadi Nominale Reale (*)	estiva delle Olimpiadi le Olimpia Nominale Reale (*) Nominale 22 30,5 4,1 30,2 31,3 5,8 94,5 85,4 27 — — 24 240 181,4 — — — 72 350 238 — — — 120 394 267,9 — — — 135

^(*) In dollari 1985. I prezzi reali sono calcolati sulla base del deflatore dei prezzi al consumo di cui al fascicolo n. 66 di Economia europea, e si presuppone che i contratti siano stipulati per periodi di quattro anni.

Fonte: BCC/IOC/Godard/Koranteng.